

**REGOLAMENTO RELATIVO ALL'USO E ALLA GESTIONE DI LOCALI E
IMPIANTI SPORTIVI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI**
(Approvato con Deliberazione Consiliare del 1 marzo 2012)

Indice

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto	3
Art.2 - Finalità	3
Art.3 - Individuazione dei locali e degli impianti scolastici	3
Art.4 - Classificazione delle attività sportive	4

TITOLO II – CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DI LOCALI E IMPIANTI SPORTIVI

Art.5 - Forme di gestione	4
Art.6 - Affidamento in gestione degli impianti sportivi	4
Art.7 - Criteri di assegnazione degli impianti sportivi	5
Art.8 - Norme generali sulla vigilanza	6
Art.9 - Utilizzo degli impianti	7
Art.10 - Sospensione delle concessioni	7
Art.11 - Orari e tariffe	7
Art.12 - Responsabilità dei gestori	7
Art.13 - Revoca assegnazione impianti	8

**TITOLO III – CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONI
ALL'USO DI LOCALI E IMPIANTI SPORTIVI**

Art.14 - Autorizzazione all'uso di locali e impianti sportivi	8
Art.15 - Presentazione delle domande per l'autorizzazione all'uso di locali e impianti sportivi	8
Art.16 - Rilascio delle autorizzazioni	9
Art.17 - Determinazione delle tariffe d'uso di locali e impianti sportivi	9
Art.18 - Esoneri	9
Art.19 - Utilizzo per l'intero anno scolastico - assegnazioni orarie di impianti sportivi	10

TITOLO IV – CRITERI GENERALI PER L'USO DI LOCALI E IMPIANTI SPORTIVI

Art.20 - Obblighi dell'utilizzatore	10
Art.21 - Definizione e pagamento dei corrispettivi	11
Art.22 - Sanzioni	11
Art.23 - Manutenzione ordinaria	11
Art.24 - Manutenzione straordinaria	11
Art.25 - Attrezzature sportive di proprietà del concessionario	12
Art.26 - Interventi migliorativi autorizzati	12

TITOLO V – CRITERI GENERALI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RISTORO

Art.27- Principi generali.....	12
Art.28 - Oggetto	13
Art.29 - Procedimento per l'assegnazione del servizio di ristoro	13

Art.30 - Responsabilità degli Istituti scolastici in relazione al contratto con il gestore	14
Art.31 - Indennità d'uso	14
Art.32 - Vigilanza e controlli	14
Art.33 - Inadempimento e rilascio coattivo	14
Art.34 - Entrata in vigore	15

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

La Provincia di Milano (di seguito Provincia), con il presente regolamento, individua i principi e i criteri generali per la gestione e l'uso di locali e impianti sportivi presenti negli Istituti scolastici provinciali, nel rispetto delle vigenti normative di settore.

Art. 2 - Finalità

1. Tutti i locali e gli impianti sportivi presenti negli Istituti scolastici provinciali, sono destinati, in via prioritaria, all'attività curricolare della scuola di appartenenza.
2. Durante l'attività curricolare non è consentita di norma alcuna attività esterna, salvo quelle promosse dalle scuole o concordate con la Provincia.
3. Nelle ore rimaste libere i locali e gli impianti sportivi possono essere utilizzati per promuovere attività sociali, culturali e sportive della collettività, a partire dalle comunità locali a cui la struttura appartiene.
4. L'uso e la gestione di locali e impianti sportivi, nel rispetto delle prioritarie esigenze delle scuole deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità, a criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione della cultura e dello sport a tutti i livelli e per tutte le aree della conoscenza e delle discipline sportive praticabili negli impianti, nonché alla promozione di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale, alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini.
5. Gli impianti sportivi, con provvedimento della Giunta Provinciale, possono essere dati in gestione secondo le procedure previste per Legge e secondo i criteri e gli indirizzi del presente Regolamento.
6. La Provincia, recependo gli indirizzi delle Leggi vigenti, intende promuovere l'associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti ad esso preposti (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali) affidando, in via preferenziale, a tali soggetti la gestione degli impianti sportivi provinciali nel rispetto dei suddetti principi.
7. Le Associazioni o Enti preposti alla gestione devono programmare la loro attività nel rispetto e valorizzazione del libero accesso agli impianti, delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, motorie e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici, verso i diversamente abili, gli anziani e i giovani e promuovendo attività ricreative e sociali di interesse pubblico.
8. L'uso pubblico di locali e impianti sportivi provinciali è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e a valorizzare il sistema di risorse rinvenibili sul territorio ai fini della promozione dell'attività culturale, sportiva, motoria, ricreativa ed educativa.

Art. 3 - Individuazione dei locali e degli impianti scolastici

Ai fini del presente Regolamento i locali e gli impianti sportivi vengono classificati come segue:

- A) locali: aule, laboratori, biblioteche, auditorium, mense e altri spazi ad essi assimilabili;
- B) impianti sportivi, campi, aree esterne e spazi assimilabili, presenti presso le Autonomie Scolastiche;
- C) impianti sportivi, campi ed aree esterne, e spazi assimilabili presenti presso i Centri Scolastici (Gallaratese, Puecher e Zona 18 in Milano e Cologno Monzese, Corsico, Bollate, Parco Nord, Residence, San Donato Milanese, fuori Milano).

Art. 4 - Classificazione delle attività sportive

In relazione alle finalità espresse nell'art. 2 sono considerate:

- attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico: l'attività sportiva dilettantistica, formativa, ricreativa, sociale, motoria e didattica a favore dei diversamente abili, anziani e giovani, nonché quella rivolta a tutta la cittadinanza. Viene incluso, altresì, in questa definizione l'attività sportiva per le scuole;
- attività sportive di interesse pubblico: l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I. ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. provinciale.

TITOLO II – CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DI LOCALI E IMPIANTI SPORTIVI

Art. 5 - Forme di gestione

1. Le strutture di cui al precedente art. 3, possono essere gestite nei seguenti modi:

a) direttamente dalla Provincia;

b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione pubblica;

c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione pubbliche di cui sopra;

d) mediante contratti/convenzioni/atti di concessione con Enti Locali ed Enti Pubblici.

Art. 6 - Affidamento in gestione degli impianti sportivi

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi, ferme restando le altre modalità indicate all'art. 5, è riservata, sulla base di procedura selettiva ad evidenza pubblica, a società e associazioni sportive dilettanti, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata, enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

2. La concessione potrà avere la durata da 3 a 15 anni. La durata della concessione, superiore ai 3 anni, dovrà essere calcolata parametrandola al tempo di ammortamento dell'investimento proposto dal concessionario per lavori di miglioria.

3. La durata superiore ai 10 anni è da considerarsi eccezionale e prevista relativamente agli interventi di particolare rilevanza.

4. La Provincia può rinnovare la convenzione, valutate le condizioni di convenienza e pubblico interesse, secondo le normative vigenti.

5. Il concessionario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessari, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese le utenze (acqua, energia elettrica, riscaldamento). Gli obblighi del concessionario, in ogni caso, saranno definiti negli atti di concessione.

6. Saranno a cura del concessionario, le spese delle vulture e quelle inerenti ai consumi delle varie utenze, ove gli impianti siano autonomi.

7. In tema di conduzione dell'impianto termico, nei casi di impianto autonomo, spetta al concedente ottemperare a tutte le norme previste dal D.P.R. 412/93 e successive modifiche e integrazioni.

8. Il concessionario dovrà garantire, compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto e delle attività, l'accesso agli impianti sportivi agli Istituti scolastici per lo svolgimento delle attività didattiche ed integrative della didattica.

9. Il controllo dello stato dei locali in uso, sia da parte degli Istituti scolastici che da parte dei concessionari, dovrà essere effettuato all'inizio di ogni utilizzo ed ogni eventuale danno dovrà essere comunicato alla Provincia. In mancanza di tale comunicazione, il costo del danno verrà ripartito fra Istituto scolastico e concessionario.

10. Il concessionario sarà, altresì, tenuto a comunicare al Settore provinciale competente eventuali difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti.

11. Al concessionario spetta:

a) l'introito delle tariffe, per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;

b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi negli orari non riservati alle assegnazioni provinciali con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di concessione;

c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi e di eventuali locali di cui la Provincia conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;

d) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dall'Amministrazione.

e) la possibilità di individuare *sponsor* per finanziare interventi, eventi ed attività nel rispetto delle disposizioni legislative e dei regolamentari vigenti.

12. Il concessionario potrà, nel corso della gestione, richiedere alla Provincia l'autorizzazione per lo svolgimento di eventi sportivi aperti al pubblico o attività di carattere ludico-ricreativo compatibili con l'attività principale. Qualora queste attività abbiano carattere continuativo o ricorrente e comportino l'incasso di biglietti d'ingresso o altro genere di introiti, la Provincia, previa verifica delle redditività dell'iniziativa, potrà rideterminare i rapporti di ordine economico tra l'Amministrazione ed il soggetto concessionario.

Art. 7 - Criteri di assegnazione degli impianti sportivi

1. Negli affidamenti, di cui all'art. 6, si dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi corrispondenti a quelli oggetto dell'affidamento;
- esperienza nella gestione di impianti similari per tipologia, dimensioni ed impianti tecnici;
- radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto;
- il corrispettivo dovuto all'affidatario o il canone di concessione dovuto dal concessionario;
- le tariffe o i prezzi di accesso, a carico degli utenti o il ribasso su quelli eventualmente predeterminati;
- qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori da utilizzare nell'ambito della gestione;
- il numero dei tesserati o iscritti al soggetto proponente, interessati alle attività sportive praticabili nell'impianto oggetto della gestione;
- la qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell'impianto e della migliore fruizione da parte di giovani, diversamente abili e anziani;
- le modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;
- la qualità e le modalità organizzative di eventuali servizi complementari;

- le eventuali migliorie finalizzate all'efficienza ed alla funzionalità dell'impianto;
- modalità di gestione integrata tra diversi soggetti;
- diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili;
- affidabilità economica;
- compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto, oggetto dell'affidamento;
- valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone minimo che si intende percepire e/o dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno delle attività;
- opere di investimento da valutare sulla base di apposito progetto tecnico, sia da un punto di vista finanziario che qualitativo;
- progetto sociale di utilizzo;
- piano economico finanziario.

2. I criteri, di cui al comma precedente, possono essere integrati o modificati, in relazione alla specificità degli impianti, in sede di approvazione dell'Avviso pubblico.

3. La richiesta per l'ottenimento della concessione deve essere corredata, di norma, da apposito progetto, suddiviso in tre parti, salvo quanto diversamente previsto dall'avviso pubblico, in relazione alla specificità dei singoli impianti:

a. Progetto d'uso

b. Progetto tecnico

c. Piano economico finanziario.

3.1 Il Progetto d'uso deve contenere la descrizione delle attività che si intendono svolgere, la tipologia di utenti coinvolta, gli istruttori che si intendono mettere a disposizione ed ogni altro elemento utile a valorizzare l'iniziativa: in caso di richiesta di struttura sportiva annessa ad un edificio scolastico, sono privilegiati i progetti che contengono attività da realizzare con l'Istituto scolastico di riferimento, eventualmente inseribili nel P.O.F.

3.2 Il Progetto tecnico, riguardante il piano di investimenti strutturali e di miglioria che il richiedente intende mettere in atto in un determinato arco temporale, con oneri a proprio carico.

3.3 Il Piano economico finanziario, che evidenzia le risorse necessarie alla realizzazione del progetto complessivo, con la proposta di suddivisione degli oneri: tale Piano deve ricomprendere tutti i costi preventivabili, ovvero gli oneri per la realizzazione del progetto d'uso e quelli comunicati dalla Provincia in ordine al canone concessorio e ai costi delle utenze correlate alla gestione della struttura sportiva oltre alle opere di investimento.

4. Qualora due o più istanze ottengano il medesimo punteggio in graduatoria, la struttura sportiva è concessa al soggetto che dichiara la disponibilità a corrispondere un canone concessorio maggiorato.

Art. 8 - Norme generali sulla vigilanza

1. Il gestore dell'impianto è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto e, altresì, a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento e degli atti di affidamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.

2. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità della Provincia nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul gestore

3. Il gestore sarà responsabile verso la Provincia e verso i terzi per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezze, uso improprio delle strutture e delle attrezzature dei beni dati in uso.

4. Il gestore è, quindi, tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura di tali eventuali danni prodotti nei locali, sugli impianti ed alle attrezzature dati in gestione e sui fabbricati di

pertinenza, polizza assicurativa *R.C.T.* per responsabilità verso terzi e polizza assicurativa *ALL RISK* con un massimale assicurato stabilito nell'atto di concessione. Copia di tali contratti di polizze assicurative, sottoscritte a cura dell'ente gestore, dovranno essere trasmesse alla Provincia.

5. Il gestore, con la sottoscrizione della convenzione, si assume l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di pubblico spettacolo.

Art. 9 - Utilizzo degli impianti

1. L'uso degli impianti sportivi è riservato, in via prioritaria, agli Istituti scolastici, alle società ed associazioni sportive, a gruppi amatoriali regolarmente costituiti aventi sede sociale nella Provincia di Milano.

2. E' facoltà della Provincia determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili, destinata a proprie iniziative e/o manifestazioni o dalla stessa patrocinata.

3. Per accedere agli impianti occorre inoltrare richiesta al Gestore dell'impianto come definito in conformità al presente regolamento e riceverne regolare autorizzazione.

Art. 10 - Sospensione delle concessioni

1. La Provincia può sospendere temporaneamente l'uso dei locali ai concessionari nel caso di proprie manifestazioni sportive ed eventi o per ragioni tecnico-manutentive degli impianti sportivi con preavviso, ove le circostanze lo consentano, di almeno 15 giorni.

2. La sospensione è prevista, inoltre, quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio dell'Ufficio competente. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai gestori, né dalla Provincia.

Art. 11 - Orari e tariffe

1. Gli orari di utilizzazione degli impianti da parte degli aventi diritto vengono predisposti annualmente prima dell'inizio delle attività su proposta dei gestori con obbligo di comunicazione alla Provincia.

2. L'accesso agli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe previste per l'uso degli impianti medesimi.

3. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite in sede di definizione dell'atto di concessione e potranno essere aggiornate secondo gli aumenti di legge e degli incrementi dei prezzi delle materie prime. Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.

Art. 12 - Responsabilità dei gestori

1. I soggetti cui viene consentito l'accesso agli impianti e i soggetti affidatari degli stessi sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti sportivi persone e atleti appartenenti alle singole società o gruppi sportivi. L'assunzione di responsabilità deve essere formalmente assunta da parte del legale rappresentante della società utente e riguarda eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone.

2. I predetti soggetti sono responsabili, altresì, dell'ingresso di estranei negli impianti, salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo. Tale responsabilità non viene meno neppure in eventuali casi in cui sia presente negli impianti personale incaricato di sorveglianza continuativa o episodica.

3. Nei casi in cui le società sportive organizzano manifestazioni sportive con presenza di pubblico devono osservare tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.
4. La Provincia ha diritto di rivalsa nei confronti dei gestori per danni arrecati agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi, come per danni arrecati a persone e cose.
5. In caso di inerzia al ripristino delle cose danneggiate, provvederà, previa formale diffida, direttamente la Provincia, compatibilmente con i fondi disponibili e la programmazione degli interventi, rivalendosi direttamente sulla società che ha in gestione o in uso la struttura sportiva.

Art. 13 - Revoca assegnazione impianti

1. La revoca degli impianti affidati in gestione alle società sportive secondo le procedure di cui al presente regolamento è disposta dalla Provincia per gravi violazioni dell'accordo sottoscritto tra le parti.
2. Per gli altri casi di revoca valgono le disposizioni specifiche contenute nelle singole convenzioni.

TITOLO III – CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONI ALL'USO DI LOCALI E IMPIANTI SPORTIVI

Art. 14 - Autorizzazione all'uso di locali e impianti sportivi

La Provincia può concedere l'autorizzazione all'uso di locali e impianti sportivi scolastici, non destinati all'affidamento in gestione, a persone giuridiche pubbliche e private, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, per le finalità di cui all'art. 2.

Art. 15 - Presentazione delle domande per l'autorizzazione all'uso di locali e impianti sportivi

1. Le richieste possono essere fatte sia per un utilizzo ad ore che per l'intero anno scolastico. Nel primo caso, la domanda dovrà pervenire almeno 8 giorni prima della data per la quale si intende richiederne l'uso; le richieste di durata annuale, invece, dovranno pervenire tra il 15 marzo ed il 15 aprile di ogni anno precedente l'inizio dell'attività richiesta. Tale richiesta sarà valida per l'intero anno scolastico di riferimento (1° settembre – 31 agosto).
2. Il “modulo-domanda”, per gli impianti presenti nei Centri scolastici, dovrà essere inoltrato al competente Ufficio provinciale, mentre per le Autonomie Scolastiche dovrà essere inviato oltre che al competente Ufficio provinciale anche all'Istituto scolastico che ospita l'impianto.
3. Tale “modulo-domanda” dovrà contenere tutti i dati anagrafici necessari ad individuare il soggetto richiedente (rappresentato dal legale rappresentante), indicare il soggetto responsabile (datore di lavoro dell'attività) in ordine alla sicurezza, igiene e salvaguardia del bene e delle persone, riportare l'accettazione, da parte del richiedente, delle limitazioni imposte dalle normative di sicurezza sull'utilizzo delle strutture per manifestazioni sportive pubbliche e, in genere, per manifestazioni di pubblico spettacolo, nonché l'accettazione di tutti gli impegni contrattualmente richiesti per la concessione dei locali compresa la visione e l'accettazione dei locali nello stato di fatto in cui si trovano.

Art. 16 - Rilascio delle autorizzazioni all'uso di locali e impianti sportivi

1. La domanda, regolarmente presentata nei termini previsti e conforme a quanto richiesto dall'art. 15, sarà evasa con il rilascio dell'autorizzazione entro 60 giorni per locali e impianti sportivi presenti nei Centri Scolastici di cui si fa richiesta per l'intero anno scolastico o entro 30 giorni se si tratta di richiesta ad ore.

2. Per quanto riguarda, invece, le Autonomie Scolastiche, la richiesta sarà evasa solo successivamente al ricevimento del parere favorevole del Consiglio d'Istituto, così come previsto dall'art. 96 - comma 4 del d.lgs. 297/94.
3. La Provincia potrà riconoscere criteri di premialità a quelle Autonomie Scolastiche che metteranno a disposizione del territorio locali e impianti sportivi in orario extrascolastico.
4. Il Consiglio d'Istituto dovrà trasmettere il proprio parere:
 - a) per l'utilizzo di *locali e impianti sportivi scolastici* per l'intero anno scolastico: entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, motivando l'eventuale diniego. La Provincia, entro 8 giorni dal ricevimento del parere favorevole del Consiglio d'Istituto, emetterà l'autorizzazione.
 - b) per l'utilizzo di *locali e impianti sportivi* temporaneo e/o ad ore: entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta motivando l'eventuale diniego. La Provincia, entro 8 giorni dal ricevimento del parere favorevole del Consiglio d'Istituto, emetterà l'autorizzazione.
5. L'autorizzazione provinciale indicherà le modalità d'uso delle strutture, le tariffe d'uso, le condizioni alle quali è sottoposta, le modalità dei pagamenti dei corrispettivi e le eventuali garanzie richieste.
6. La Provincia si riserva la più ampia facoltà di revocare, in tutto o in parte, l'autorizzazione all'uso per motivi di pubblico interesse o nel caso in cui la Giunta provinciale disponesse, con proprio atto deliberativo, una variazione del sistema di affidamento dell'impianto, senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo l'utilizzatore.

Art.17 - Determinazione delle tariffe d'uso di locali e impianti sportivi

1. Le tariffe d'uso di locali e impianti sportivi vengono deliberate annualmente dalla Giunta provinciale e sono valide per l'intero anno scolastico di riferimento (dal 1° settembre – 31 agosto).
2. Le stesse sono calcolate sulla base dei costi, così come stimati dagli Uffici provinciali competenti.
3. Alle tariffe in vigore potrà essere richiesto un contributo aggiuntivo per il riscaldamento e per il servizio di portierato, così come determinato dagli Uffici provinciali competenti.
4. Le tariffe d'uso verranno distinte a seconda che si tratti di locali e impianti sportivi presenti nei Centri Scolastici o nelle Autonomie Scolastiche e in base all'erogazione o meno del riscaldamento.
5. Nel caso in cui non intervengano, da un anno all'altro, significative modifiche nei costi di gestione, si procederà all'aggiornamento delle tariffe all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolate dall'ISTAT.

Art.18 – Tariffe agevolate, esoneri e gratuità

1. La Giunta Provinciale potrà determinare tariffe agevolate per alcune categorie di soggetti e per tipologie di attività di natura formativa, educativa e sociale che non abbiano finalità di lucro.
2. Sono esonerati dal pagamento delle tariffe gli Istituti scolastici, gli Organi Collegiali Scolastici, l'Ufficio Scolastico della Lombardia del MIUR, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano per attività proprie relative a fini istituzionali.
3. Potrà, tuttavia, essere previsto un rimborso forfettario delle spese vive (elettricità, riscaldamento, guardiania e pulizia) che la Provincia sostiene e che verranno di volta in volta calcolate dall'Ufficio provinciale competente.
4. E' prevista la concessione gratuita per iniziative proprie della Provincia, per quelle autorizzate dall'Assessorato all'Istruzione ed Edilizia scolastica e per attività rivolte gratuitamente a soggetti portatori di svantaggio sociale. La richiesta di concessione gratuita dovrà pervenire almeno 30 giorni prima dell'evento per il quale si richiede l'uso, salvo quanto previsto dall'art. 16.

Art.19 - Utilizzo per l'intero anno scolastico - assegnazioni orarie di impianti sportivi

1. L'autorizzazione all'utilizzo di locali e impianti sportivi ad ore saranno assegnate in base alle richieste formulate dai soggetti di cui all'art. 14 e nelle fasce orarie rese disponibili dall'Istituto scolastico.

2. Obiettivo della Provincia è quello di dare pari opportunità di utilizzo in base ai principi di cui all'art. 2 del presente regolamento secondo criteri di equità nell'assegnazione delle ore, pur nel rispetto dei singoli fabbisogni manifestati. Verranno considerate prioritarie le richieste formulate da associazioni e società sportive residenti nel Comune dove ha sede l'impianto sportivo.

3. In caso di sovrapposizione di ore, la distribuzione delle stesse verrà ripartita dalla Provincia, a proprio insindacabile giudizio, assegnando le priorità in base:

- radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto;
- numero degli associati, dei soci o degli iscritti all'associazione o ente sportivo;
- attività rivolta a portatori di disabilità e anziani.

4. Eventuali stati di morosità e gravi contenziosi aperti con l'Ente (es.: mancato pagamento di quote arretrate, sanzioni per risarcimento danni comminate e non assolte, gravi e ripetute inadempienze) potranno comportare l'interruzione dell'uso e il rigetto di qualsiasi nuova richiesta.

TITOLO IV – CRITERI GENERALI PER L'USO DI LOCALI E IMPIANTI SPORTIVI

Art. 20 - Obblighi dell'utilizzatore

1. Il concessionario che ha in utilizzo un locale o un impianto sportivo deve stipulare un'idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (*R.C.T*) e idonea polizza assicurativa per danni alle strutture e agli impianti con un massimale assicurato stabilito nell'atto di concessione, che costituirà anche garanzia per i pagamenti e che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale per la responsabilità civile.

2. La Provincia non risponde dei danni che possono derivare a persone o cose a causa di incuria, imperizia o negligenza del concessionario nell'utilizzo dei locali e delle strutture sportive concesse, né dal mancato rispetto di obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e di sicurezza sul lavoro riferiti al personale ed alle società di cui si avvale il concessionario per le opere di manutenzione ordinaria.

3. In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di risarcimento danni o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato al concessionario un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni, la Provincia ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione che, nel termine di 30 giorni, deve essere reintegrata dal concessionario pena decadenza dalla concessione.

4. In caso di richiesta, per un uso di locali e impianti complessivamente non superiore ai 3 giorni, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato alla sottoscrizione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di malleveria per la Provincia di Milano da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare dall'uso delle strutture, nonché da ogni spesa per eventuali danni. L'Ufficio provinciale competente potrà, tuttavia, richiedere una polizza assicurativa per Responsabilità civile verso terzi (*R.C.T*) anche in tale caso, qualora la tipologia dell'iniziativa o il numero di partecipanti ne determini l'opportunità.

5. Il soggetto autorizzato è tenuto a segnalare immediatamente eventuali danni arrecati alle strutture ed agli arredi dati in uso. I costi della riparazioni saranno addebitati ai concessionari.

6. Il soggetto autorizzato è, altresì, tenuto ad assolvere all'obbligo della pulizia degli spazi concessi, comprensivi i servizi igienici correlati, dopo l'attività direttamente o tramite impresa di pulizie appositamente incaricata dal medesimo utilizzatore.

7. L'Ufficio provinciale competente, qualora la tipologia dell'iniziativa o il numero di partecipanti ne determini l'opportunità, potrà esigere che le pulizie vengano assegnate ad un'impresa di pulizia scelta dal concessionario e richiederne il relativo capitolato.

Art. 21 - Definizione e pagamento dei corrispettivi

1. Il soggetto autorizzato è tenuto a versare alla Provincia di Milano gli importi relativi a tutte le ore per le quali è stato autorizzato.
2. Eventuali riduzioni degli importi, di cui sopra, potranno essere accordati in casi del tutto eccezionali, valutati di volta in volta dal competente Ufficio provinciale o in caso di motivi legati alla indisponibilità dei locali.

Art. 22 – Sanzioni

1. La mancata osservanza delle norme del presente regolamento potrà escludere il soggetto dall'utilizzo del bene provinciale.
2. Il ritardo nei pagamenti comporterà l'applicazione degli interessi di mora nella misura dell'interesse legale.

Art. 23 - Manutenzione ordinaria

1. Il soggetto autorizzato è tenuto a dare alla Provincia una comunicazione preventiva di ogni intervento di manutenzione ordinaria che intende eseguire, indicando la società esecutrice dei lavori e i relativi tempi di esecuzione.
2. L'Ufficio competente provinciale esprime il proprio parere entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
3. In caso di parere favorevole, il concessionario si assumerà tutte le spese dell'intervento e con atto formale tutte le incombenze e le responsabilità relative ai lavori autorizzati nello specifico ai sensi del d.lgs. 81/2006 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. L'esecuzione dei lavori sarà realizzata in accordo con la Provincia e il dirigente scolastico interessato, salvo casi di urgenza.
5. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le norme vigenti e a regola d'arte e, ove necessario, dovranno essere corredati dalle dichiarazioni di conformità, certificazioni, schede tecniche ed ogni altra eventuale documentazione.
6. La Provincia ha facoltà di svolgere controlli, ispezioni sugli interventi eseguiti e, qualora essi non risultino correttamente eseguiti o non conformi alla normativa vigente, potrà richiedere al concessionario la rimozione e il ripristino dei luoghi, con oneri a carico del concessionario.

Art. 24 - Manutenzione straordinaria

1. Il soggetto autorizzato può chiedere interventi di manutenzione straordinaria all'Ufficio provinciale competente.
2. La Provincia comunica al concessionario le proprie decisioni entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e la programmazione degli interventi dell'Ente.

Art. 25 - Attrezzature sportive di proprietà del concessionario

Il concessionario, previa comunicazione e autorizzazione alla Provincia può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili, a norma *UNI* e *C.E.* che risulti utile alla migliore funzionalità della struttura, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese

sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del concessionario.

Art. 26 - Interventi migliorativi autorizzati

1. Il concessionario può realizzare trasformazioni, modifiche o migliorie delle strutture sportive concesse, esclusivamente a seguito di autorizzazione espressa dell'Ufficio provinciale competente sottoponendo all'approvazione della Provincia idoneo progetto esecutivo secondo i disposti normativi di legge.
2. La natura migliorativa dell'intervento è rimessa, per tale qualificazione, alla valutazione del dirigente della struttura provinciale competente. Gli oneri conseguenti ai predetti interventi sono a totale carico del concessionario.
3. Il concessionario/committente dell'opera autorizzata si assumerà tutte le incombenze e le responsabilità relative ai lavori autorizzati anche con riferimento al DLgs 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. Le eventuali opere costruite sul bene e relative pertinenze sono immediatamente acquisite al patrimonio provinciale, ai sensi dell'articolo 934 del codice civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso previsti dall'articolo 936 del codice civile, fatta salva diversa disposizione prevista dall'atto di concessione o da deliberazione della Giunta provinciale.
5. In caso di collaudo negativo la Provincia potrà richiedere il risarcimento del danno, la rimozione delle opere contestate, e il ripristino dei luoghi a carico del concessionario.
6. Per tutto il periodo della concessione la manutenzione ordinaria sarà a carico del concessionario.
7. Se il concessionario si è obbligato, con presentazione di progetto di investimento in sede di bando, alla realizzazione di interventi migliorativi, questi dovranno essere conclusi entro i termini previsti dalla concessione.
8. Nel caso in cui ciò non avvenga l'inadempimento dell'obbligo comporterà, in capo al concessionario, il sorgere di una responsabilità civile, se non prova che l'impossibilità della prestazione deriva da cause a lui non imputabili, oltre a quant'altro previsto in materia di inadempimento di obbligazioni.
9. Se l'impossibilità è soltanto temporanea, il concessionario finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'inadempimento.

TITOLO V – CRITERI GENERALI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RISTORO

Art. 27 – Principi generali

1. La Provincia di Milano ha lo scopo di garantire, da un lato, un servizio di ristoro di qualità ed economico per tutti gli utenti della scuola (studenti, docenti e personale amministrativo) e dall'altro, recuperare le somme spese dall'Amministrazione per le utenze e i consumi connessi a tale tipo di attività. A tal fine promuoverà le iniziative opportune perché gli Istituti Scolastici provinciali possano recepire tali indirizzi e principi nelle procedure di scelta per l'assegnazione del servizio di ristoro.
2. Il presente regolamento, inoltre, ha lo scopo di promuovere nell'affidamento delle concessione dei posti di ristoro:
 - a) L'alimentazione mediterranea biologica, considerata unanimemente come “modello” di dieta salutare.
 - b) I prodotti biologici prevalentemente di provenienza del territorio provinciale incentivando il consumo di frutta e verdura a scuola quale buon sistema per conservare il benessere psicofisico e prevenire malattie e squilibri nutrizionali.
 - c) L'utilizzo di prodotti locali di agricoltura biologica.

Art. 28 – Oggetto

1. Il presente titolo del regolamento disciplina il rilascio delle concessioni in uso degli spazi necessari per la realizzazione, la gestione e l'uso di punti di ristoro (bar interno e/o mensa), dei distributori automatici e dei negozi mobili per la vendita e somministrazione di bevande ed alimenti, collocati all'interno delle sedi di Istituti Scolastici provinciali.
2. E' severamente vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche.

Art. 29 – Procedimento per l'assegnazione del servizio di ristoro

1. I servizi ristoro si possono suddividere in:
 - distributori automatici e negozi mobili;
 - bar e mense.
2. Individuata la tipologia del servizio di ristoro da realizzare e i relativi locali, l'Istituto scolastico chiederà all'Ufficio provinciale competente, prima dell'emanazione del bando, la verifica preliminare dei locali che si intende destinare al servizio di ristoro.
3. La Provincia, a seguito di sopralluogo e fatte le opportune verifiche, esprimerà un proprio parere in merito alla destinazione d'uso dei locali.
4. L'Istituto scolastico, ottenuto tale parere dai competenti uffici della Provincia, avvierà l'indizione di bando e la procedura di gara per l'affidamento in uso dello spazio da adibire ai servizi di cui all'art. 28.
5. Il bando dovrà prevedere che, nel caso dei servizi di bar e mense, alla domanda di partecipazione venga allegato opportuno progetto che preveda le opere necessarie al fine di ottenere tutte le autorizzazioni e rispettare le prescrizioni secondo normativa vigente e Regolamento di Igiene.
6. A seguito dell'esperimento della gara l'istituto assegna il servizio di ristoro di cui all'art. 29 al nuovo gestore.
7. Negli Istituti dove è presente un posto di ristoro regolarmente autorizzato, il gestore dello stesso può essere autorizzato, su espressa richiesta del Consiglio di Istituto, ad installare e gestire i distributori automatici di cui all'art. 29 al fine di garantire il servizio di somministrazione anche oltre l'orario ordinario di apertura e chiusura dello stesso.
8. Nel contratto che l'Istituto stipulerà con la società aggiudicataria dovranno essere previsti, a carico di quest'ultima, i seguenti oneri e condizioni:
 - il pagamento dell'indennità d'uso a titolo di corrispettivo per l'uso degli spazi scolastici necessari per l'espletamento dei servizi di ristoro a favore della Provincia;
 - la costituzione di un fondo di garanzia, pari almeno alle indennità d'uso annuali dovute per la durata del contratto;
 - l'acquisizione dei titoli abilitativi rilasciati dalle competenti autorità (ASL, VVF, Comune, ecc.) e tutte le opere necessarie al fine di realizzare il servizio di ristoro in conformità alle prescrizioni del "Regolamento di Igiene" vigente;
 - l'acquisizione dei titoli abilitativi necessari, sia per l'esecuzione dei lavori che per la licenza di esercizio, compresi gli allacciamenti degli impianti (gas luce acqua) ed eventuali nuovi contatori e quadri per acqua gas e luce in conformità alle norme vigenti sulla sicurezza degli impianti, la fornitura e l'installazione delle attrezzature fisse e mobili;
 - il collaudo delle opere realizzate, come da progetto presentato all'Ente, prevedendo che la Provincia potrà richiedere il risarcimento del danno, la rimozione delle opere contestate, e ripristino dei luoghi a carico del gestore;
 - tutte le incombenze e le responsabilità relative ai lavori autorizzati, ai sensi del d.lgs. 81/2006 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - l'esecuzione delle opere secondo le norme e regolamenti vigenti;
 - l'obbligo di farsi carico degli oneri di smaltimento relativo a proprie attrezzature ed arredi;

- tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di parti edili, impiantistiche, delle finiture e degli arredi fissi e mobili e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
- tutte le prescrizioni dell'ASL a seguito di sopralluoghi ispettivi

9. Nel contratto, inoltre, dovrà essere previsto che tutte le opere costruite sul bene e relative pertinenza (ad esclusione degli arredi e delle attrezzature) sono immediatamente acquisite al patrimonio provinciale, ai sensi dell'articolo 934 del codice civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso previsti dall'articolo 936 del codice civile, fatto salvo diverso accordo con l'Ufficio Provinciale competente.

Art. 30 – Responsabilità degli Istituti scolastici in relazione al contratto con il gestore

La Provincia riterrà responsabile l'Istituto scolastico che non abbia previsto, nell'avviso pubblico di scelta del contraente e nel relativo contratto, le clausole di cui all'art. 29.

Art. 31 – Indennità d'uso

1. L'indennità d'uso è annua ed è determinata dalla Giunta Provinciale in base:
 - a) alla consistenza della popolazione scolastica, comprendente il corpo docente, amministrativo e personale vario, presente in ogni singolo edificio nell'anno precedente quello di assegnazione;
 - b) i costi di gestione sostenuti dall'Ente;
 - c) le superfici concesse.
2. Tali indennità verranno automaticamente aggiornate annualmente sulla base del 100% della variazione accertata dall'ISTAT nel mese di agosto dei prezzi al consumo per operai ed impiegati.
3. L'indennità d'uso è differenziata a seconda che si tratti di:
 - A) mensa, tavola calda o fredda;
 - B) bar;
 - C) distributori automatici di alimenti e bevande, anche refrigerate o riscaldate, distributori di frutta fresca;
 - D) vendita mediante negozio mobile;
4. Non darà diritto ad alcun risarcimento la revoca della concessione in uso dovuta ad inadempienze del concessionario.

Art. 32 - Vigilanza e controlli

1. La Provincia si riserva, in ogni momento, il controllo circa il corretto uso degli spazi concessi con facoltà di interdizione dei locali, laddove si verificano condizioni che mettono a rischio la salute della popolazione scolastica.
2. Gli interventi di ordinaria manutenzione di varia natura e quelli imposti dagli Uffici ASL competenti a seguito di sopralluoghi in corso di esercizio, saranno a carico del concessionario.

Art. 33 - Inadempimento e rilascio coattivo

1. I contratti di affidamento del servizio di ristoro devono prevedere esplicitamente che il mancato pagamento dell'indennità d'uso, trascorsi 60 giorni dalla scadenza prevista, comportano l'automatica risoluzione per inadempimento del rapporto contrattuale.
2. Nel caso di risoluzione del rapporto concessorio, i locali dovranno essere lasciati liberi e sgomberi ai sensi dell'art. 823 c. 2 del codice civile. In mancanza la Provincia procederà d'Ufficio con spese a carico del gestore.

Art. 34 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine all'uso e alla gestione di locali e impianti sportivi, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.